



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

**Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria**

Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta promossa da:

(C.F. \_\_\_\_\_), con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_

e dell'avv. \_\_\_\_\_

Parte ricorrente

contro

SRL (C.F. \_\_\_\_\_), con il patrocinio dell'avv. RIVIERA GIOVANNA

**SOCIETÀ COOPERATIVA** (C.F. \_\_\_\_\_), con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_

Parte resistente

**CONCLUSIONI**

**Per la parte ricorrente:**

In ordine al rapporto di lavoro

Accertare e dichiarare la natura non genuina degli appalti e conseguentemente la somministrazione irregolare di manodopera di Soc. Coop. \_\_\_\_\_, Soc. Coop. \_\_\_\_\_, la Soc. Coop.

\_\_\_\_\_ e Società Cooperativa \_\_\_\_\_ ed avente ad oggetto la prestazione lavorativa del ricorrente resa in favore di \_\_\_\_\_ srl nel periodo 1 febbraio 2004 – 31 dicembre 2017 ovvero per il minor periodo ritenuto di giustizia, eventualmente coincidente con il periodo di cui all'ultimo rapporto con Società Cooperativa \_\_\_\_\_ e, cioè, dal 4 febbraio 2016.

Accertare e dichiarare, se del caso previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario full time e inquadramento al livello 5 ex ccnl Metalmeccanici Artigiani ovvero al diverso livello ritenuto di giustizia fra \_\_\_\_\_ srl e parte ricorrente, sin dall'1 febbraio 2004 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, eventualmente coincidente con l'inizio dell'ultimo rapporto con Società Cooperativa \_\_\_\_\_, cioè, dal 4 febbraio 2016.

In ordine alle differenze retributive

Condannare, per i motivi gradatamente esposti in ricorso, \_\_\_\_\_ srl, cod. fisc. \_\_\_\_\_ corrente in \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 91.602,92 oltre rivalutazione monetaria, calcolata ai sensi dell'art. 150 disp.att. c.p.c., e gli interessi legali sul totale rivalutato.

In ordine alla sospensione unilaterale

In via preliminare

Accertare e dichiarare la natura unilaterale della sospensione del rapporto intercorsa dal 15 settembre 2017 al 31 dicembre 2017.

In via principale

Condannare \_\_\_\_\_ srl, cod. fisc. \_\_\_\_\_ corrente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo retributivo ovvero di risarcimento del danno, di una somma pari alle retribuzioni maturate nel periodo dal 15 settembre 2017 al 31 dicembre 2017 e, quindi, ad € 5.137,65.

In via subordinata

Condannare \_\_\_\_\_, cod. fisc. \_\_\_\_\_ corrente in \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo retributivo ovvero di risarcimento del danno, di una somma pari alle retribuzioni maturate nel periodo dal 15 settembre 2017 al 31 dicembre 2017 e, quindi, ad € 5.137,65.

In ordine licenziamento

In via preliminare

Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento.

In via principale

Ordinare l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro della ricorrente. Condannare \_\_\_\_\_ corrente in \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente, a titolo retributivo e/o di risarcimento dei danni, una somma pari a tutti gli stipendi maturati e maturandi dalla data del licenziamento alla data di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, liquidando il maturato alla data della sentenza, sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto/utile al calcolo del tfr di € 1.590,22 e comunque in misura non inferiore per legge a € 7.951,10, pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione; e condannare la convenuta a versare agli Istituti competenti tutti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti a favore del ricorrente per il medesimo periodo, riservandosi il diritto di esercitare l'opzione di cui all'art. 18, comma 3°, della L. 300/70 ovvero dell'art. 2 c. 3 D. Lgs. 23/15, e di chiedere pertanto, in sostituzione della reintegra nel posto di lavoro, il pagamento della somma di € 23.853,30, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione.

In via subordinata

Ordinare l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro della ricorrente. Condannare \_\_\_\_\_ corrente in \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria pari ad € 19.082,64 (equivalente a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) ovvero pari alla minor somma commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€1.590,22) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e condannare la convenuta a versare agli Istituti competenti tutti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti a favore del ricorrente per il periodo dal licenziamento all'effettiva reintegrazione. Con riserva del diritto di esercitare l'opzione di cui all'art. 18, comma 3°, della L. 300/70 e di chiedere pertanto, in sostituzione della reintegra nel posto di lavoro, il pagamento della somma di € 23.853,30, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione.

In via ulteriormente subordinata

Dichiarare risolto il rapporto di lavoro. Condannare \_\_\_\_\_ corrente in \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria pari ad € 38.165,28 (equivalente a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) ovvero pari alla minor somma commisurata alla retribuzione globale di fatto (€ 1.590,22) e comunque non inferiore a € 19.082,64 (equivalente a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto).



, e per l'effetto condannare il ricorrente alla corresponsione della somma di € 30.000,00=, ovvero della maggior o minor somma che risulterà di giustizia in corso di causa, a titolo di responsabilità ex art. 96 comma 1° c.p.c. per tutti i danni patiti e patienti.

In via subordinata

Nella denegata ed assolutamente non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni come formulate nel presente atto, nel merito, in via preliminare ed in via principale, si insiste sin d'ora affinché il Giudicante dichiari, il regime di stabilità obbligatoria ex L. n. 604/1966, nonché il regime sanzionatorio proprio di D. Lgs. n. 23/2015 in cui versa la società \_\_\_\_\_ nonché pure che decurti l'eventuale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno dell'*aliunde perceptum* dell'*aliunde perceptum*.

In ogni caso con vittoria di onorari, diritti e spese oltre ad iva e Cpa come per legge.

### **Per Società**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi illustrati nel presente atto, con l'adozione di ogni relativo e consequenziale provvedimento di legge

In via pregiudiziale:

-accertare e dichiarare la nullità del ricorso per assoluta indeterminatezza e/o contraddittorietà dell'oggetto della domanda e dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto *ex adverso* dedotti, almeno limitatamente alla domanda esperita in via subordinata relativamente alla sospensione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti della Cooperativa resistente, per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente condanna del ricorrente, se ritenuta di giustizia, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..

In via principale e nel merito:

-rigettare tutte le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto e del tutto sfornite di prova per tutti i motivi di cui in narrativa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi direttamente in favore dei legali costituiti che di dichiarano antistatari.

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con il giudizio promosso, \_\_\_\_\_ ha esposto che, dopo un periodo di lavoro alle dirette dipendenze d' \_\_\_\_\_ (febbraio 2004-settembre 2010), dall'ottobre 2010 al dicembre 2017 ha continuato a lavorare presso la medesima società, seppur alle dipendenze di varie cooperative, con cessazione definitiva del rapporto in data 31.12.2017, a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto da Società \_\_\_\_\_ presso la quale, a far data dal 4.2.2016, era stato formalmente assunto.

Il ricorrente sostiene la non genuinità dei contratti di appalto tra \_\_\_\_\_ e le varie cooperative che si sono succedute e rivendica il diritto a vedersi regolarizzato quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato *full time* alle dipendenze di \_\_\_\_\_ per l'intero periodo dedotto (1 febbraio 2004 – 31 dicembre 2017).

Per l'effetto, richiamata la disciplina di legge ex d.lgs 81/2015 per i contratti stipulati a partire dal 25 giugno 2015, ne invoca il relativo regime sanzionatorio ex artt.38-40 d.lgs. 81/2015, chiedendo la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario *full time* e inquadramento al livello 5 ex CCNL Metalmeccanici Artigiani con \_\_\_\_\_, a far tempo dal febbraio 2004.

Poiché ha inoltre dedotto di avere sempre svolto le medesime mansioni di addetto alla stampa dei pezzi, con conseguente diritto ad essere inquadrato al livello 5 ex CCNL Metalmeccanici Artigiani, come riconosciuto da \_\_\_\_\_ nei periodi di assunzione diretta, ha lamentato, nei periodi in cui è stato alle dipendenze delle cooperative interponenti, di avere percepito una retribuzione oraria inferiore a quella prevista per il livello di inquadramento anzidetto.

Il ricorrente ha inoltre lamentato che, durante tutto l'intercorso rapporto di lavoro, ha sempre percepito gli importi di cui alle buste paga prodotte, redatte tuttavia sulla base di un orario di lavoro inferiore a quello effettivo, avendo sempre osservato dal lunedì al venerdì l'orario 8.00-18.30 (con mezz'ora di pausa pranzo) e il sabato 8.00-12.00; ha lamentato altresì che le ripetute soluzioni di continuità del rapporto gli hanno impedito la maturazione dei dovuti scatti di anzianità.

Per i titoli sopra indicati, il ricorrente ha dedotto di risultare creditore della somma di €91.602,92, come esposto nel conteggio allegato al ricorso, calcolata applicando la prescrizione dal luglio 2007, con richiesta di condanna al pagamento della suddetta somma nei confronti di

Il ricorrente inoltre ha lamentato che, nel periodo compreso dal 15.9.2017 alla cessazione del rapporto (31.12.2017), sia stata illegittimamente disposta la sospensione unilaterale e quindi rivendica il perdurare dell'obbligo al pagamento della retribuzione quantificata in €5.137,65, come da conteggio allegato, proponendo domanda di condanna nei confronti di e Società

Costituendosi in giudizio ha eccepito la decadenza per inosservanza del termine di cui all'art. 32, comma 4 lett. d) L. 183/2010 e la prescrizione ex art. 2948 c.c. afferente la costituzione del rapporto di lavoro in capo alla resistente e le differenze retributive e contributive. Nel merito ha sostenuto la validità dei contratti di appalto e somministrazione.

Si è costituita Società per dedurre che dal gennaio 2015, aveva ottenuto un contratto di appalto di servizi con che, alla luce di scelte prettamente imprenditoriali, aveva deciso di esternalizzare alcune attività di valenza e natura autonoma e distinta dal vero e proprio ciclo produttivo, ricercando un controllo della qualità dei pezzi prodotti e necessitando di servizi di pulizia dell'impianto di produzione; che in quest'ambito, il ricorrente era stato assunto a tempo indeterminato con contratto *full time* a far data dal 12.1.2015 sino al 30.11.2015; che successivamente, nei primi mesi dell'anno 2016, essendo riuscita ad ottenere, nuovamente, un contratto di appalto di servizi con aveva ricontattato ricollocandolo, a seguito di sua accettazione, con nuova assunzione, come da relativa lettera del 3.2.2016, sino al licenziamento per giustificato motivo oggettivo per cessazione del contratto di appalto con nel dicembre 2017; ha contestato la dedotta sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, essendo invece accaduto che, a conclusione della malattia del ricorrente il 15.9.2017, nonostante la dichiarata disponibilità lavorativa, non si era presentato per prestare il lavoro, dando atto di avere comunque corrisposto, nel periodo intercorrente tra il rientro dalla malattia il 16.9.2017 e il 31.12.2017, le spettanze contrattualmente stabilite.

La causa è stata istruita con l'esame dei testimoni e discussa e decisa all'udienza del 22.12.2022.

\*\*\*

Il giudizio ha ad oggetto l'accertamento di appalto c.d. non genuino tra e le cooperative alle cui dipendenze, nel periodo ottobre 2010-dicembre 2017, il ricorrente è stato assunto e segnatamente: dal 1.10.2010 al 30.9.2011 presso Soc. dal 14.10.2011 al 13.10.2012 alle dipendenze dirette di dal 23.10.2012 al 1.4.2014 presso Soc.

dal 1.4.2014 al 31.12.2014 presso Soc. dal 12.1.2015 al 30.11.2015 presso Società dal 1.12.2015 al 30.11.2016 presso agenzia per il lavoro ; dal 4.2.2016 presso Società

Secondo la prospettazione del ricorrente, le suddette cooperative avrebbero svolto un ruolo di interposizione fittizia di manodopera, di modo che il relativo rapporto di lavoro subordinato andrebbe imputato a

Nei limiti che seguono è fondata l'eccezione preliminare formulata da in ordine alla decadenza del ricorrente dalla possibilità di chiedere in giudizio l'accertamento della sussistenza di un rapporto di subordinazione con la società committente, per il periodo in cui è stato alle dipendenze

delle cooperative sopra indicate.

Nel caso di specie, trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 32, c. 4, lett. d) L.183/2012, secondo cui *“le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ... in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”*.

Il richiamato art. 6 L. 604/1966 prevede che *“il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso”*.

La normativa in oggetto non trova applicazione esclusivamente nei casi in cui il lavoratore contesti le modalità di conclusione del rapporto di lavoro ovvero la legittimità della sua cessazione, bensì anche nei casi in cui il ricorrente richieda l'accertamento e la costituzione di un rapporto lavorativo in capo ad un soggetto differente rispetto al datore di lavoro formale, quandanche tale domanda non sia ricollegata ad un licenziamento.

Nonostante la previsione di cui all'art. 32, c. 4, lett. d) L. 183/2010 non disponga in termini espressi circa l'individuazione del *dies a quo* di decorrenza del termine decadenziale, non vi è tuttavia motivo per discostarsi dalla regola generale stabilita con riguardo alle altre ipotesi disciplinate dalla medesima norma, ove tale momento è identificato con la cessazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, nel caso in cui venga in contestazione la genuinità di un appalto – come nella fattispecie - e venga formulata una domanda volta alla costituzione del rapporto di lavoro direttamente in capo alla committente, la decorrenza del termine di decadenza coincide con la cessazione della prestazione presso il (sub)appaltatore ovvero, se anteriore, con la cessazione del rapporto lavorativo presso ciascun datore di lavoro.

Alla luce di quanto precede, se un lavoratore stipula senza soluzione di continuità una pluralità di contratti con (sub)appaltatori tra loro differenti, ma sempre in relazione ad un medesimo soggetto committente, la cessazione della prestazione lavorativa, resa in esecuzione di ciascun contratto di lavoro, si realizza ogni qualvolta il prestatore venga assunto da un nuovo datore di lavoro.

Ciò comporta che la domanda giudiziale volta alla costituzione di un rapporto lavorativo nei confronti di un soggetto diverso rispetto al formale datore di lavoro deve essere tempestivamente azionata con riguardo a ciascun singolo contratto stipulato con i vari datori di lavoro, via via succedutisi nel tempo, trattandosi peraltro di accordi e di vincoli negoziali sorti tra parti differenti (in termini, cfr. Trib. Brescia, sez. lav., sent. 6.12.2017, n. 1219).

In applicazione dei principi sopra esposti, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare ciascuno dei contratti di lavoro in controversia e domandare la costituzione del rapporto direttamente in capo alla convenuta con atto stragiudiziale, comunicato entro sessanta giorni dalla cessazione di ciascuno dei rapporti lavorativi in questione

Ebbene è pacifico tra le parti che vi sia stato un unico atto di impugnazione stragiudiziale, costituito dalla missiva 25.9.2017 indirizzata a Soc. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (doc.16 ric.)

Pertanto, ai sensi dell'art. 32, c. 4, lett. d) L. 183/2012, il ricorrente è decaduto dalla possibilità di chiedere la costituzione del rapporto lavorativo direttamente in capo alla convenuta con riferimento a tutti i contratti precedenti all'assunzione con Società \_\_\_\_\_ avvenuta in data \_\_\_\_\_

4.2.2016, rispetto alla quale non è invece maturata alcuna decadenza trattandosi di un rapporto di lavoro e di un appalto ancora in essere al momento dell'impugnazione stragiudiziale - 25.9.2017 - ed essendo stato depositato il ricorso in data 9.3.2018.

Tanto premesso, secondo i principi in tema di ripartizione dell'onere della prova, grava su colui che affermi di essere titolare del diritto, l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; in applicazione del suddetto principio, era onere del ricorrente dimostrare le circostanze di fatto da cui evincere la natura non genuina del rapporto di appalto tra Società e

Quanto precede è conforme al principio espresso da Cass. S.L. 19412/2020 secondo cui *“l'onere della prova della non genuinità (...) dell'appalto non può che ricadere, sulla base dell'ordinario criterio dell'art. 2697 c.c., sul lavoratore come del resto chiarito dalla elaborazione giurisprudenziale di questa Corte maturata nel vigore della L. n. 1369 del 1960 (Cass. n. 670 del 2004, Cass. n. 13388 del 2000, Cass. n. 6860 del 1998)”* (conf. Cass. S.L. 7818/2022).

Uguualmente secondo il principio enunciato da Cass. S.L. 13388/2000 nel vigore della legge 1369/1960 *“L'appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato ai sensi dell'art. 1 legge 23 ottobre 1960 n. 1369, costituisce una fattispecie complessa caratterizzata dalla presenza di un primo rapporto fra colui che conferisce l'incarico ed usufruisce in concreto delle prestazioni del lavoratore (appaltante, committente o interponente) e colui che riceve l'incarico e retribuisce il lavoratore (appaltatore, intermediario o interposto) e di un secondo rapporto fra l'intermediario ed il lavoratore; pertanto quest'ultimo per poter venir dichiarato dipendente del committente, ai sensi dell'ultimo comma del menzionato art. 1 legge 1369, ha l'onere di allegare e dimostrare innanzitutto l'esistenza del rapporto fra questi e l'asserito intermediario, e inoltre, alla stregua della presunzione assoluta stabilita dalla legge (impiego da parte dell'appaltatore di capitali, macchine o attrezzature fornite dall'appaltante) o in base alle normali regole di prova, che l'intermediario è un imprenditore solo apparente, restando escluso che al fine sopraindicato possa prescindere da entrambe le menzionate allegazioni e prove, dando solo la (pur necessaria) dimostrazione che l'asserito interposto ha messo a disposizione dell'interponente le energie lavorative del lavoratore medesimo.”*.

Al fine di delineare la cornice giurisprudenziale rilevante nel caso di specie va altresì richiamato il principio affermato da Cass. S.L. 15557/2019 secondo cui *“L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, previsto dall'art.29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore.”*.

Detto principio rileva nel caso in esame considerato che le risultanze istruttorie hanno confermato quanto dedotto dalle parti convenute in merito alla esternalizzazione delle attività di controllo dei pezzi prodotti e della pulizia dell'impianto di produzione, per l'esecuzione delle quali aveva stipulato i contratti di appalto con le cooperative alle cui dipendenze aveva lavorato il ricorrente.

Sull'oggetto dell'attività svolta dai dipendenti delle cooperative ha infatti riferito il teste

- dipendente di responsabile della manutenzione dell'attrezzaggio e del processo produttivo delle presse - che ha dichiarato che il compito dei dipendenti era il controllo dei pezzi prodotti (...Praticamente noi produciamo dei pezzi di alluminio, le nostre presse fondono e

stampano alluminio e l'isola robotizzata deposita poi questi pezzi su di uno scivolo. Il dipendente della cooperativa prende questi pezzi, li visiona grossolanamente e li deposita. Se c'era un pezzo di scarto lo deposita nello scarto e quando vede che il pezzo è buono lo poggia su di una cesta o un contenitore adibito per la macchina....).

Usualmente la deposizione della teste [redacted] dipendente delle cooperative, tra cui Società [redacted] (...Tutti i lavoratori della cooperativa si occupavano sia del controllo visivo dei pezzi che della pulizia della macchina) e del teste [redacted] (...il ricorrente era a fine della linea produttiva e controllava i pezzi che uscivano dalla produzione. Preciso che vi sono dei controlli più specifici che sono più complessi, tipo il controllo radiografico, dimensionale. Abbiamo deciso di appaltare alle cooperative solo i controlli visivi che erano più semplici.).

Anche dalla dichiarazione del teste della parte ricorrente [redacted] si evince che l'attività del ricorrente si sostanziava nel controllo dei pezzi, tenuto conto che, seppure il teste abbia affermato che il ricorrente lavorava sulle presse, ha poi specificato che prelevava i pezzi, li controllava, in ciò quindi consistendo nello specifico l'attività svolta e cioè una attività di mero controllo visivo.

Ebbene, venendo in considerazione un appalto c.d. *labour intensive*, in applicazione del principio sopra esposto, ai fini dell'accertamento della genuinità del contratto di appalto per cui è causa, deve essere verificata l'effettività dell'esercizio dei poteri di organizzazione e direzione, costituendo l'esercizio di tali poteri il parametro di riferimento al quale ancorare l'esclusione della illecita interposizione di manodopera realizzata attraverso un appalto non genuino.

Sul punto il teste della parte ricorrente, [redacted] ha riferito che "...a dare le direttive al ricorrente e agli altri lavoratori era il sig. [redacted] che era responsabile ed era figlio della titolare [redacted]. Di solito il ricorrente parlava con il sig. [redacted] anche per le ferie."

La dichiarazione è del tutto generica quanto al reale contenuto delle direttive.

Secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione "In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se esse siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto" (così S.L. 9139/2018, conf. S.L. 15615/2011).

Se così è, è evidente che riferire di direttive date dal responsabile della committente non consente di ritenere accertato che si fosse trattato di richieste riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorative, rilevanti ai fini della configurabilità dell'appalto non genuino, e non già di richieste attinenti all'effettiva esecuzione del risultato del lavoro commissionato, inidonee, come tali, a ravvisare i presupposti di un appalto illecito.

Né può venire in considerazione la parte della deposizione in cui il teste ha affermato che "Di solito il ricorrente parlava con il sig. [redacted] anche per le ferie."

Da un lato "parlare... anche per le ferie" può anche significare comunicare al committente quanto disposto dal proprio datore di lavoro di talchè, alla luce di tale dichiarazione, non si può senz'altro affermare che fosse [redacted] ad esercitare un potere direttivo verso i dipendenti della cooperativa. D'altro lato, dalla deposizione non è dato comprendere le circostanze di tempo e luogo in

cui il teste avrebbe avuto occasione di assistere direttamente a dei colloqui tra il ricorrente e il responsabile della [redacted] aventi ad oggetto la concessione delle ferie.

La deposizione in esame non può costituire prova dei fatti affermati dalla ricorrente sia perché le dichiarazioni sono generiche, sia perché il teste è nipote del ricorrente e figlio di [redacted] che, a sua volta, aveva instaurato altro giudizio nei confronti della parte resistente, anche in tal caso per fare accertare l'interposizione fittizia di manodopera.

Lo stretto legame parentale tra il teste e il ricorrente, nonché il rapporto di filiazione del teste con il fratello del ricorrente, coinvolto anch'egli in un giudizio per l'accertamento degli stessi fatti oggetto di questa causa, porta ad escludere, in difetto di elementi di riscontro, che le sole dichiarazioni di [redacted] peraltro del tutto generiche come si è scritto, costituiscano prova dei fatti affermati dal ricorrente.

Nulla poi provano in favore del ricorrente le risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione, la cui produzione è stata autorizzata all'udienza del 27.2.2019.

Come emerge chiaramente dal contenuto dell'atto, i verbalizzanti non riportano circostanze da essi accertate direttamente – l'accesso presso la [redacted] del resto è stato effettuato in data 19.7.2018, in epoca successiva ai fatti per cui è giudizio – ma apprese dalle dichiarazioni rese da soggetti neppure identificabili dal verbale visto che, nella copia versata in atti, i nominativi sono cancellati; inoltre, le dichiarazioni delle persone sentite dai verbalizzanti non sono neppure state allegate, di modo che non è possibile valutarne la intrinseca coerenza così come la loro specificità.

A fronte delle gravi lacune probatorie per la parte gravata del relativo onere probatorio, vi è la prova fornita dalla convenuta quanto all'esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte della cooperativa.

Viene in particolare in rilievo la deposizione della teste [redacted] che ha riferito che era lei ad individuare le maestranze da inserire nell'appalto, ad occuparsi della gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, ad esercitare il controllo sull'attività: *"...Io poi comunicavo ai lavoratori inviati dalla cooperativa il tipo di lavoro da svolgere durante la settimana. A volte capitava che il sig. [redacted] mi convocasse durante la settimana se c'era qualcosa che non andava bene. Allora io andavo a vedere e dicevo ai lavoratori cosa dovevano fare se c'era ad es. qualcosa che non era stato controllato (...). Preciso che la società consegna a me eventuali lettere di contestazioni dei clienti e anche la richiesta di risarcimento se vi erano lavori fatti male. Io poi provvedevo a girarle all'amministrazione della cooperativa del momento. I pezzi non fatti giusti non li fatturavamo alla [redacted]. Preciso che era la cooperativa a fornire i DPI ai lavoratori. Anche i rotoli di carta per pulire le macchine li davamo noi. L'orario di lavoro per motivi di sicurezza essendo una fonderia doveva necessariamente esser quello dell'azienda (...). Decidevo io anche il numero delle persone da mandare in base della mole di lavoro. Io tenevo sotto controllo le ore lavorate alle fine del mese. Loro usavano un badge dell'azienda per fini di sicurezza che registrava l'entrata e l'uscita. Alla fine del mese io chiedevo le entrate e le uscite alla società e poi incrociavo il controllo con i dati che avevo io per la predisposizione delle buste paga. Circa le ferie e i permessi i lavoratori si rivolgevano a me e io lo comunicavo alla [redacted]. Lo stesso in caso di malattia. In caso di sanzioni disciplinari ero io a fare i richiami verbali. In un caso grave è stata applicata una sanzione disciplinare da parte della cooperativa".*

Ugualmente sull'esercizio del potere disciplinare e di controllo, il teste ha riferito: "se io riscontro una criticità di un pezzo o su di una macchina, avviso il signor e il signor dopo in automatico parlava con la e dopo lei veniva in settimana a redarguire i vari suoi lavoratori se c'erano dei problemi. Le indicazioni sul lavoro non sono mai state date da

*L'orario di lavoro dei lavoratori della cooperativa era stabilito dalla cooperativa, perché in base al numero dei pezzi la cooperativa decideva quante ore servivano e quanti dipendenti servivano per fare quei pezzi lì".*

Alla luce dell'esame delle risultanze istruttorie, difetta la prova della non genuinità del contratto di appalto stipulato tra le convenute. Per l'effetto, tutte le domande proposte dal ricorrente nei confronti di devono essere rigettate in quanto presuppongono proprio ciò che non è stato provato dal ricorrente.

Resta quindi da esaminare la domanda svolta in via subordinata nei confronti di Società, di condanna al pagamento di una somma pari alle retribuzioni maturate nel periodo 15 settembre 31 dicembre 2017, per asserita sospensione unilaterale del ricorrente dal lavoro.

La domanda deve essere rigettata considerato che, come risulta dai docc. 14 e 19 del fascicolo per Società relativi alle buste paga dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2017 - e come non è stato contestato, per quel periodo la convenuta ha corrisposto le spettanze contrattualmente stabilite.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico del ricorrente in favore di in forza del principio della soccombenza; sono invece compensate le spese tra il ricorrente e Società, considerato il comportamento processuale della convenuta che a far tempo dal 27.2.2019 non è più comparsa in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di che liquida in €7.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a.;
- 3) compensa le spese del giudizio tra il ricorrente e

Brescia, 22 dicembre 2022

La Giudice  
Elda Geraci

*Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209*